SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2011.

Individuazione della "struttura responsabile" di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo, ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante «Disposizioni sulle funzioni e poteri consolari» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante «Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione» ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Rilevata, quindi, la necessità di individuare, nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la «struttura responsabile», cui sono affidate, per il supporto al Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione (NISP), le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE) e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

Decreta:

Art. 1.

La «struttura responsabile», di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, è individuata nella Segreteria Infrastrutture Critiche (SIC), esistente nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere Militare della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 17 maggio 2011

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 14, foglio n. 174

11A11813

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della medesima provincia nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3961).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009,e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall' 11 al 17 febbraio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonché per le eccezionali avversità atmosferiche

verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 con cui il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 29 febbraio 2012;

Viste le note n. 429 e n. 3231 del 18 ottobre 2010 con cui il Commissario delegato-Presidente della Regione Siciliana ha chiesto di poter utilizzare le risorse finanziarie previste nel PAR-FAS 2007-2013, approvato con Delibera della Giunta regionale 12 agosto 2009, n. 315, e di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 66 del 31 luglio 2009;

Considerata l'estrema gravità della situazione in atto e la conseguente necessità di procedere immediatamente a reperire le necessarie risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della provincia di Messina;

Ravvisata quindi l'assoluta necessità ed urgenza di adottare ogni utile iniziativa, tenuto conto, tra l'altro, che con nota n. 3421 del 4 novembre 2010 l'Ufficio del Commissario delegato ha nuovamente evidenziato la grave situazione finanziaria in cui versano le contabilità speciali intestate al medesimo Commissario, in quanto non dispongono di adeguate risorse per fronteggiare gli eventi calamitosi in questione;

Viste le note rispettivamente del 28 ottobre 2010, dell'11 aprile e del 12 maggio 2011 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 4 agosto 2011 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nel territorio della provincia di Messina, il Commissario delegato-Presidente della Regione Siciliana e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010, è autorizzato ad utilizzare, in deroga alle procedure per la realizzazione degli interventi previsti nel PAR-FAS 2007-2013, approvato con Delibera della Giunta regionale 12 agosto 2009, n. 315, e di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 66 del 31 luglio 2009, le seguenti risorse:

a. quanto a euro 39.000.000,00 a valere sulle risorse della linea d'azione 7.2 b - «interventi infrastrutturali per emergenze ambientali, idrogeologiche a completamento di reti di distribuzione dell'energia»;

b. quanto a euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse della linea d'azione 2.6 a «collegamenti isole minori»;

c. quanto a euro 6.800.000,00 a valere sulle risorse della linea d'azione 7.5 «progetti obiettivo in favore degli enti locali per il consolidamento di contrada Sfaranda di Castell'Umberto e di cui alla tabella 2 della legge regionale n.11 del 12 maggio 2010»;

d. quanto a euro 25.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 72 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza pubblica non considerati a legislazione vigente, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sul bilancio regionale. La regione con proprio provvedimento dispone il successivo trasferimento, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, sulla contabilità speciale n. 5431 intestata al Commissario delegato Presidente della regione Siciliana, per far fronte ai relativi interventi.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato-Presidente della Regione Siciliana e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato ad utilizzare euro 70.000.000,00 a valere sulle risorse del PAR-FAS 2007-2013 previsti per interventi nella linea d'azione 2.6a «Collegamenti isole minori», approvato con Delibera: della Giunta regionale 12 agosto 2009, n. 315, e di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 66 del 31 luglio 2009.

4. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza pubblica non considerati a legislazione vigente, le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sul bilancio regionale. La regione con proprio provvedimento dispone il successivo trasferimento, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, sulla contabilità speciale n. 5367 intestata al Commissario.

5. Il Commissario delegato provvede al monitoraggio nella Banca dati unitaria degli interventi finanziati con la presente ordinanza, all'uopo utilizzando l'apposito tracciato unico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 settembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

11A12005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2011.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, così come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, concernente la riforma della disciplina del Centri di Assistenza Fiscale, di seguito denominati C.A.F.;

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10 e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, che hanno esteso la facoltà di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12 e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;

Visto l'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, così come modificato dall'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'articolo 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999 n. 164, che prevede che il compenso di cui all'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da £ 25.000 (€ 12,91) a £ 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma I del citato art. 38 e da £ 20.000 (€ 10,33) a £ 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visti i decreti interdirigenziali del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi;

Visto il decreto interdirigenziale del Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Ragioniere Generale. dello Stato del 13 maggio 2009 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai C.A.F., ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2008;

Visto l'ultimo decreto interdirigenziale del Capo del Dipartimento Finanze di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato n. 5367 del 5 agosto 2010 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., ai professionisti abilitati ed ai sostituti d'imposta;

Vista la nota del 17 febbraio 2011 n. 1270, con la quale l'istituto Nazionale di Statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2010 risulta pari al + 1,6 %;

Considerato che a norma dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla predetta variazione percentuale la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F., ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attività prestata nell'anno 2010;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro

oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle Entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 16,03 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 16,29;

2. 11 compenso di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 12,82 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 13,03;

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'articolo 1 è corrisposto ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2010 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'articolo 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2011

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il Ragioniere dello Stato: CANZIO

11A12029

DECRETO 8 settembre 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 39.040 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 91 giorni con scadenza 15 dicembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri-

lasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A12064

DECRETO 8 settembre 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 39.040 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 settembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 settembre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A12065

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 giugno 2011.

Approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Capo VII, Sezione I, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, e, in particolare, l'articolo 136, comma 1, lettera *e)*, numero 4), il quale prevede che il Direttore dell'Agenzia predispone e propone per l'approvazione del Ministro della difesa il regolamento interno di amministrazione e contabilità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *m)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001 di approvazione del regolamento interno in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia industrie difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2001 di approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa;

Ravvisata la necessità di aggiornare il richiamato regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa per adeguarlo alle intervenute disposizioni in materia di contabilità e di controllo di gestione, nonché di assicurare una più efficiente ed efficace gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia industrie difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa.

2. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2001, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Contenuto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento di amministrazione e contabilità disciplina, sotto gli aspetti amministrativi e contabili, i compiti dell'Agenzia industrie difesa, di seguito denominata Agenzia, e delle unità produttive a essa affidate in gestione.

2. Prevede le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, stabilendo un sistema di scritture contabili idonee a rappresentare i fatti amministrativi di natura economica e finanziaria, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei costi e dei ricavi, delle uscite e delle entrate, nonché delle conseguenti modificazioni del patrimonio dell'Agenzia, attraverso la formazione del rendiconto di gestione e la relazione esplicativa a corredo.

3. L'ambito di applicazione, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 136, comma 1, lettera *e)*, numeri 1) e 2), e 141, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, riguarda:

a) i programmi triennali di attività dell'Agenzia, accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;

b) il bilancio annuale di previsione che si identifica nel budget di esercizio e il relativo programma di attività;

c) le scritture contabili analitiche per ogni unità produttiva;

d) il bilancio consuntivo;

e) la gestione del patrimonio;

f) i contratti attivi e passivi;

g) la tesoreria.

4. Stabilisce, altresì, principi e metodi di controllo di gestione, finalizzati al miglioramento dei risultati delle organizzazioni e idonei a garantire il buon andamento, nonché la trasparenza delle funzioni e delle attività di competenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto delle norme introdotte, in materia di controllo interno e verifica dei risultati, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.

Valutazione dei risultati della gestione

1. La valutazione dei risultati di gestione avviene attraverso:

a) la vigilanza del Ministro della difesa, di seguito denominato Ministro, di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e, in particolare, attraverso la stipula di apposite convenzioni triennali ai sensi dell'art. 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, tra il Ministro e il Direttore generale dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore;

b) il controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti di cui all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

c) il controllo del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 138, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

d) il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati svolto dall'ufficio di controllo di gestione e dall'organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

TITOLO II

BUDGET DI ESERCIZIO

Art. 3.
Esercizio e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia, come disposto dall'art. 141, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Nell'ambito della pianificazione economica-finanziaria di Agenzia sono predisposti e proposti all'approvazione del Ministro i seguenti documenti:

a) il programma triennale di attività dell'Agenzia, a carattere scorrevole, accompagnato da un documento programmatico di bilancio su base triennale, da aggiornare annualmente;

b) il programma annuale di attività e il budget di esercizio.

3. I documenti riportati alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministro entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio a cui sono riferiti.

Art. 4.
Programma triennale di attività

1. Il programma triennale di attività dell'Agenzia descrive le linee guida strategiche e gli obiettivi che essa intende perseguire e illustra le caratteristiche di ciascun programma proposto dai capi unità, che rappresentano i centri di responsabilità. In particolare, la relazione deve contenere per ciascun programma:

a) la descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire in termini di bilancio, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;

b) l'indicazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche, sia interne che esterne all'Agenzia, che sono impiegate in fase di attuazione del programma;

c) l'individuazione delle entrate necessarie per la realizzazione del programma;

d) l'ammontare della spesa prevista, con riferimento a ogni attività;

e) l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire sulla base delle capacità o potenzialità produttive interne, nonché le azioni commerciali che sui vari prodotti si intendono sviluppare sulla base delle prevedibili commesse pubbliche e di quelle acquisibili sul mercato.

2. I documenti di bilancio sono:

a) il programma triennale di attività dell'Agenzia;

b) il conto economico dell'ultimo esercizio approvato;

c) lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio approvato;

d) il rendiconto finanziario preconsuntivo dell'ultimo esercizio approvato.

3. Al programma triennale di attività dell'Agenzia è allegata una relazione nella quale sono illustrati gli interventi in corso di realizzazione, quelli programmati e i relativi aggiornamenti.

Art. 5.
Programma annuale di previsione

1. Il programma triennale di attività rappresenta anche il programma di attività operativo per il primo esercizio del triennio. I dati del primo anno di attività, riportati sul programma triennale, devono contenere anche le seguenti ulteriori indicazioni:

a) i responsabili dell'attuazione dei programmi;

b) le iniziative, suddivise per forma giuridica, che l'Agenzia intende promuovere attraverso la costituzione di società, consorzi, raggruppamenti di impresa o altre forme associative, o alle quali intende partecipare per potenziare la missione istituzionale e per l'inserimento sul mercato delle unità produttive affidatele in gestione.

Art. 6.
Modalità di predisposizione del programma triennale di attività e relativo budget di esercizio

1. Il programma è elaborato dai capi unità, secondo le linee strategiche individuate dalla struttura direzionale centrale dell'Agenzia, di seguito denominata struttura centrale, che sono emanate entro il 30 giugno di ogni anno.

2. I capi unità preparano il programma triennale di attività dell'Agenzia e il budget di esercizio della propria unità produttiva specificando:

a) i programmi che si intendono attuare nell'ambito delle linee strategiche di cui al comma 1;

b) le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi in relazione alle determinazioni della spesa necessaria alla loro realizzazione.

3. La struttura centrale acquisisce i programmi e i budget di esercizio di ciascuna unità produttiva, analizza la coerenza con le linee strategiche, accerta la compatibilità finanziaria; redige una prima bozza del programma triennale e del relativo bilancio programmatico consolidato dell'Agenzia. I bilanci preventivi delle singole unità produttive e quello consolidato sono proposti al Direttore per la successiva approvazione del Ministro.

4. Qualora il fabbisogno finanziario non sia compatibile con le disponibilità dell'Agenzia, la struttura centrale fornisce le linee guida da seguire per la rielaborazione del programma.

5. Il Direttore propone il programma triennale di attività dell'Agenzia e il relativo bilancio programmatico, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Collegio dei revisori dei conti, che redige la relazione entro i successivi quindici giorni, attività condizionante l'invio della predetta documentazione all'approvazione del Ministro.

Art. 7.
Modalità di predisposizione del budget di esercizio

1. Nell'ambito del programma triennale scorrevole, i capi unità preparano il progetto di budget di esercizio della propria unità produttiva basandosi sui programmi individuati nel programma triennale dell'anno precedente e revisionati secondo le esigenze operative dell'unità produttiva, di quelle dell'Amministrazione della difesa e sulla base delle potenzialità di penetrazione del mercato esterno e con le eventuali modifiche derivanti dall'aggiornamento delle linee strategiche individuate dalla struttura centrale, riallineando i costi a programma e i relativi fabbisogni finanziari con quelli necessari alla redazione del budget di esercizio.

Art. 8.
Formazione del budget di esercizio

1. Il budget di esercizio è formulato da ogni unità produttiva ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

2. Le parti economiche del budget di esercizio sono formulate in termini di competenza, come quelle del bilancio programmatico triennale.

3. I bilanci delle singole unità produttive sono consolidati in un bilancio di Agenzia e redatti con le seguenti modalità:

a) il conto economico secondo schemi di pratica consolidata di tipo gestionale allo scopo di mettere in evidenza la dinamica della formazione del risultato di esercizio;

b) lo stato patrimoniale secondo lo schema previsto dal codice civile;

c) il rendiconto finanziario.

4. Il bilancio è accompagnato da una relazione del Direttore.

5. Il Collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione, contenente anche le valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese.

6. Il budget di esercizio approvato costituisce strumento per la verifica, sia a livello di Agenzia, che per ciascuna unità produttiva, delle fondamentali variabili finanziarie, economiche e patrimoniali.

7. Entro il 30 luglio l'Agenzia invia una informativa al Ministro e al Collegio dei revisori dei conti contenente il consuntivo economico dell'attività al 30 giugno, corredata dal confronto con il budget di esercizio alla stessa data e con l'analisi degli scostamenti. Nella stessa informativa viene presentato il preconsuntivo annuale confrontato con il budget di esercizio e corredato con l'analisi degli scostamenti.

8. Il budget di esercizio approvato dal Ministro costituisce atto autorizzativo per le seguenti tipologie di spesa:

a) le spese di funzionamento;

b) i costi diretti per materiali e servizi acquisiti sul mercato relativi a commesse già autorizzate nel piano economico o sulla base di corrispettivi economici conformi a listini prezzi degli oneri a rimborso autorizzati, sempreché le spese siano coperte dai rimborsi per materiali, materie prime, esternalizzazioni e oneri derivanti da ricorsi sussidiari e ausiliari al mercato da parte dell'Amministrazione della difesa o dai ricavi del committente privato;

c) gli investimenti, nonché altre categorie di spesa concernenti consulenze, oneri di rappresentanza e anticipazioni per conto dell'Amministrazione della difesa che sono soggetti ad atti autorizzativi della struttura centrale, qualora già autorizzati dal Direttore.

Art. 9.

Esercizio provvisorio

1. Quando l'approvazione del budget di esercizio non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministro può autorizzare, per non oltre sei mesi, l'esercizio provvisorio del budget deliberato dall'Agenzia. In tal caso, l'esercizio è limitato, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal suddetto budget deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

2. Qualora manchi il budget di esercizio formalmente deliberato dall'Agenzia o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria e, in tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo budget di esercizio regolarmente approvato.

TITOLO III

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 10.

Scritture contabili

1. La registrazione nelle scritture contabili avviene mediante l'utilizzo di sistemi informatici atti a fornire tutti i dati necessari per effettuare l'integrazione con la contabilità analitica e la contabilità prevista dal codice civile. I dati sono riportati sul libro giornale e sui registri I.V.A. tenuti da ciascuna unità produttiva e dalla sede centrale dell'Agenzia per la parte di competenza.

2. Per ogni unità produttiva è tenuta un'analitica contabilità industriale, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito.

3. Nella contabilità industriale, le spese relative alla produzione di beni e servizi sono riferite a specifici centri di profitto, denominati commesse, che individuano anche il valore della produzione e i criteri di ribaltamento dei costi generali dell'unità produttiva. Con le stesse modalità vengono individuate anche le produzioni di beni provvisoriamente destinati a magazzino, se autorizzate dalla struttura centrale.

4. Il sistema delle scritture contabili deve ispirarsi a criteri di trasparenza, sinteticità, chiarezza e veridicità.

5. Per la tenuta delle scritture contabili, l'Agenzia si può avvalere, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi d'elaborazione automatica di dati anche esterni all'Agenzia, ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

6. Le unità produttive che esercitano, oltre all'attività istituzionale, anche l'attività commerciale, procedono alla rilevazione separata dei costi e dei ricavi allo scopo di determinare il conto economico separato delle due attività. I costi promiscui relativi alle due attività, anch'essi rilevati separatamente, sono ripartiti nell'ambito di ciascuna unità produttiva secondo i seguenti criteri:

a) per il costo del personale, sulla base delle ore dirette imputate alle relative commesse, per ciascuna delle due attività;

b) per gli altri costi promiscui, per materiali e servizi acquisiti sul mercato, sulla base del valore della produzione realizzata dall'unità produttiva.

Art. 11.

Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo annuale è redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità.

2. Il bilancio consuntivo è composto dai bilanci delle unità produttive affidate in gestione all'Agenzia ed è predisposto, per quanto riguarda il conto economico, dai capi unità con l'assistenza della struttura centrale. Lo stato patrimoniale è elaborato dagli uffici della struttura centrale sulla base dei bilanci di verifica desunti direttamente dal sistema contabile delle singole unità produttive e dalle integrazioni necessarie per includervi i risultati della parte finanziaria di competenza degli stessi.

3. Il bilancio consuntivo dell'intera Agenzia viene consolidato dalla struttura centrale.

4. Il suddetto bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e da tutto il complesso dell'informativa societaria prevista dal codice civile e dalla pratica aziendale e anche da una relazione di raffronto con il budget di esercizio.

5. Per rendere più chiara ed esauriente la suddetta informativa, l'Agenzia può corredare il proprio bilancio di tutte quelle informazioni che si ritengono opportune e complementari, quali il bilancio sociale, il bilancio ambientale, il bilancio etico o altro, predisposti secondo la prassi professionale più avanzata e seguendo le normative vigenti.

Art. 12.

Approvazione del bilancio consuntivo

1. La proposta di bilancio, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposta preventivamente al Comitato direttivo, entro il 10 aprile di ogni anno, e successivamente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, entro il 15 aprile di ogni anno, che redige entro i successivi quindici giorni apposita relazione da allegare al documento di bilancio.

2. Il bilancio consuntivo delle singole unità produttive e quello consolidato dell'Agenzia, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti è trasmesso al Ministro entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 13

Destinazione degli utili netti
Risparmi sulle spese di funzionamento

1. I risparmi sulle spese di funzionamento sono imputati a patrimonio netto in apposito fondo e con l'autorizzazione del Direttore sono destinati a coprire eventuali esigenze anche negli esercizi successivi, con particolare riferimento all'adeguamento delle unità produttive alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Gli avanzi economici derivanti dall'attività commerciale e dalla gestione finanziaria sono imputati a patrimonio netto e possono essere destinati, con provvedimento del Direttore, a sostenere l'impegno finanziario per l'acquisizione di beni d'investimento necessari per potenziare la capacità produttiva delle unità produttive.

TITOLO IV

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14.

Beni patrimoniali costituenti immobilizzazioni tecniche e capitale circolante

1. I beni patrimoniali costituenti le immobilizzazioni tecniche e il capitale circolante dell'Agenzia, individuati ai sensi dell'art. 133, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comprendono:

a) le attrezzature, le apparecchiature, i materiali a magazzino acquistati dall'Amministrazione della difesa in epoca antecedente all'anno 1999 che sono posti a carico dell'Agenzia con valore pari a zero e sono considerati completamente ammortizzati;

b) le attrezzature, le apparecchiature, i materiali a magazzino acquistati dall'Amministrazione della difesa a partire dall'anno 1999, che sono iscritti nel patrimonio, se acquistati con fondi propri dell'Agenzia, con il valore inventariale posseduto quando facevano parte del patrimonio dell'Amministrazione della difesa, al netto delle quote di ammortamento. Gli stessi beni rimangono in carico all'Amministrazione della difesa, se acquistati con fondi di quest'ultima;

c) le attrezzature, le apparecchiature e i materiali a magazzino acquistati direttamente dall'Agenzia.

2) I beni immobili in uso alla sede centrale dell'Agenzia e gli edifici e aree scoperte utilizzate per le unità produttive sono conferiti alla gestione dell'Agenzia in comodato d'uso gratuito e non entrano nel patrimonio dell'Agenzia.

Art. 15.

Classificazione dei beni

1. I beni costituenti le immobilizzazioni tecniche dell'Agenzia sono classificati nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi, macchine di ufficio, materiale informatico hardware e software e telefoni cellulari;

b) automezzi e altri mezzi di trasporto;

c) impianti, macchinari, strumentazione tecnica e attrezzature in genere, necessarie allo svolgimento dell'attività delle unità produttive dell'Agenzia;

d) terreni e fabbricati;

e) materiale bibliografico;

f) altri beni mobili;

g) beni intangibili, quali brevetti e licenze;

h) altri beni immobili non rientranti al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo precedente.

2. I beni facenti parte del capitale circolante quali giacenze di magazzino dell'Agenzia sono classificati nelle seguenti categorie:

a) materie dirette;

b) materiali di consumo;

c) semilavorati;

d) prodotti finiti.

Art. 16.

Inventario dei beni

1. L'inventario dei beni patrimoniali è effettuato attraverso le seguenti operazioni:

a) la ricognizione, per accertare l'esistenza dei beni del patrimonio;

b) la classificazione, attraverso la quale i beni sono raggruppati in classi o categorie;

c) la descrizione, che serve a individuare i beni;

d) la valutazione, secondo la normativa e i principi contabili vigenti.

2. L'inventario dei beni è tenuto dal Direttore ovvero dal capo dell'unità, ovvero da responsabile da essi designato.

3. L'inventario dei beni immobili deve contenere i seguenti elementi identificativi di ciascun bene:

a) il luogo dove è ubicato, la denominazione e la qualità del bene;

b) i dati identificativi;

c) la servitù, i pesi e gli oneri di cui, eventualmente, è gravato;

d) l'uso cui è destinato, il soggetto consegnatario, la durata di tale destinazione e l'aliquota di ammortamento;

e) la codifica patrimoniale;

f) la proprietà e l'eventuale valore.

4. L'inventario dei beni mobili costituenti immobilizzazioni tecniche deve contenere i seguenti elementi:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni, secondo la loro diversa natura o specie;

b) il numero d'inventario attribuito a ogni singolo bene;

c) la data di consegna e il consegnatario che li ha in carico;

d) l'uso cui sono destinati;

e) il valore al prezzo di acquisto o di mercato e il relativo fondo di ammortamento;

f) la proprietà.

5. L'inventario dei beni mobili facenti parte delle giacenze di magazzino deve contenere i seguenti elementi:

a) il codice articolo;

b) la denominazione e la descrizione dei singoli beni secondo la loro diversa natura o specie;

c) la categoria merceologica costituita da materie prime, materiali di consumi, semilavorati e prodotti finiti;

d) la quantità;

e) il valore di carico al prezzo di acquisto o di mercato;

f) la proprietà.

Art. 17.

Automezzi

1. Gli automezzi con targa militare sono affidati, dall'Amministrazione della difesa, in uso all'Agenzia sulla base di apposita previsione della convenzione, stipulata tra il Ministro e il Direttore ai sensi dell'art. 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Le manutenzioni e i materiali di consumo sono a carico dell'Agenzia.

2. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio;

b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante il rilascio di appositi buoni, in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

3. Il consegnatario provvede, mensilmente, al riempimento del prospetto di riepilogo delle spese di consumo, di manutenzione e per le piccole riparazioni, trasmettendolo al competente ufficio amministrativo.

TITOLO V

CONTRATTI

Art. 18.

Gestione contrattuale

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i contratti nei quali uno dei contraenti è l'Agenzia.

2. L'attività contrattuale è, di norma, decentrata alle unità produttive.

3. L'Agenzia, nella procedura di affidamento e nella gestione dei contratti in materia di fornitura di beni e servizi, tiene conto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il rispetto del principio della pubblicità è garantito anche attraverso la pubblicazione del bando di gara sul sito web istituzionale dell'Agenzia ovvero su quello dell'Unione europea.

5. Le procedure di acquisizione dell'Agenzia sono disciplinate da apposite istruzioni tecniche emanate dal Direttore.

Art. 19.

Procedure per l'individuazione degli offerenti

1. I rapporti contrattuali relativi alle competenze dell'Agenzia sono regolati da norme di diritto privato allo scopo di garantire il conseguimento del suo fine istituzionale.

2. Al fine dell'individuazione di operatori economici che possono presentare offerte per l'acquisizione di beni e servizi, l'Agenzia utilizza le procedure aperte, ristrette e negoziate, con o senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, anche attraverso lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto.

Art. 20.

Procedure telematiche di acquisto

1. Le procedure telematiche di acquisto sono quelle disciplinate dalla normativa sul mercato elettronico e realizzate con le modalità e i principi di sicurezza e garanzia del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

Art. 21.

Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

1. L'Agenzia può aggiudicare i contratti di appalto di lavori servizi e forniture mediante procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, ove, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate sono risultate irregolari ovvero inammissibili.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Agenzia negozia con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara e per individuare l'offerta migliore secondo i criteri di selezione stabiliti.

3. L'Agenzia può prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara.

Art. 22.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. L'Agenzia può affidare i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la procedura aperta o quella ristretta siano andate deserte;

b) per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti la tutela di diritti esclusivi e per l'acquisto di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

c) quando l'urgenza risultante da eventi imprevedibili non è compatibile con le modalità previste dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando.

2. La procedura negoziata può essere esperita attraverso l'invito a presentare offerta rivolto a più operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dell'appalto cui si riferisce l'invito, cosiddetta procedura negoziata plurima. In questo caso l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti migliore sul piano economico o tecnico-economico, dopo avere negoziato i termini del contratto.

3. Le unità produttive tengono un elenco aggiornato degli operatori economici di fiducia, denominato la vendor list per operatori dotati di certificazione ISO, da invitare a presentare offerta.

4. Nella procedura negoziata con un unico operatore economico, deve essere espresso un motivato parere di congruità del prezzo offerto, secondo le modalità individuate dalle istruzioni tecniche di cui all'art. 19, comma 5.

Art. 23.

Procedura in economia

1. Le tipologie di spese per le quali è consentito il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui ai successivi commi 3 e 4, sono individuate nell'ambito delle seguenti categorie:

a) acquisizione di beni e servizi, che debbano essere accompagnate da misure speciali di sicurezza in base a disposizioni di legge;

b) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati;

c) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;

d) spese relative ai corsi per l'addestramento professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;

e) acquisizione di beni e servizi, da effettuare necessariamente con imprese straniere, per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;

f) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;

g) spese per il funzionamento del servizio sanitario e per l'acquisto dei viveri, dell'abbigliamento da lavoro, dei combustibili, dei carbolubrificanti, dell'ossigeno per uso sanitario e per impieghi tecnici e dell'acetilene;

h) acquisizione di beni e servizi necessari per esigenze impreviste delle attività produttive, la cui mancata soddisfazione comprometterebbe il completamento di commesse;

i) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;

l) spese per polizze di assicurazione;

m) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

n) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature varie;

o) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

p) spese per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica,l a legatoria, la cinematografia e la fotografia;

q) spese per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo delle installazioni;

r) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

s) spese per conferenze, mostre, cerimonie;

t) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, Gazzette Ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese; spese per la traduzione di documentazione tecnico amministrativa connessa alla partecipazione a gare di appalto;

u) spese di rappresentanza, di informazione e pubblicità attraverso agenzie di stampa, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;

v) spese per l'addestramento, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;

z) spese per l'acquisizione di brevetti, lavori, prestazioni professionali e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse dell'Agenzia, spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni.

2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo comma 4, è altresì consentito nei seguenti casi particolari:

a) completamento delle prestazioni a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

3. Il ricorso alla procedura in economia è consentito per le tipologie di spesa previste dalla lettera *a)* alla lettera *s)*, del comma 1 e dalla lettera *a)* alla lettera *d)* del comma 2, quando l'importo della spesa non sia superiore a:

a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi;

b) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni.

4. Il ricorso alla procedura in economia è, altresì, consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a:

a) 80.000 euro, per le tipologie di spesa previste dalle lettere *t)* e *u)* del comma 1;

b) 20.000 euro, per le tipologie di spesa previste dalla lettera *z)* del comma 1.

5. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente regolamento si intendono con esclusione dell'I.V.A.

6. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, è autorizzato dal titolare del potere di spesa.

7. La procedura di acquisizione è disciplinata nel dettaglio dalla direttiva emanata dalla struttura centrale recante secondo le modalità individuate dalle istruzioni tecniche di cui all'art. 19, comma 5.

8. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi:

a) nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, tranne nel caso in cui per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti;

b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro.

9. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura riepilogativa di fine mese, da quella del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione per l'acquisto di beni e servizi non d'investimento. Per tutte le altre tipologie di acquisto il termine è di novanta giorni.

Art. 24.

Contratti Attivi

1. Costituiscono contratti attivi quelli considerati tali ai sensi della normativa vigente.

2. Le forniture e i servizi affidate alle unità produttive dell'Agenzia dall'Amministrazione della difesa sono regolate dalla direttiva del Capo di Stato maggiore della difesa approvata dal Ministro della difesa.

3. Le forniture ad altre unità produttive o alla struttura centrale vengono formalizzate dopo la predisposizione di un piano economico da parte del capo unità esecutore della commessa, approvato dallo stesso capo unità o dalla struttura centrale, a seconda dei limiti di importo preventivamente determinati.

4. Le forniture ad altre Pubbliche Amministrazioni avvengono sulla base di prezzi concordati e ritenuti congrui dal committente e devono corrispondere alle caratteristiche tecniche e operative richieste.

5. Le forniture a terzi privati possono avvenire a seguito di una trattativa diretta, ovvero di una partecipazione a gara. Il prezzo dell'offerta deve scaturire da un piano economico, redatto con le modalità preventivamente determinate da procedura interna, che evidenzi i ricavi, i costi, i tempi, i margini di ricavo e il flusso di cassa. Il piano emesso dal capo unità interessato, è approvato dallo stesso capo unità o dalla struttura centrale, a seconda dei limiti di importo preventivamente determinati.

6. La vendita di materiale fuori uso o, comunque, da alienare avviene mediante procedura ristretta con ditte specializzate nel settore dello smaltimento e abilitate a tale tipo di attività. Fino ad un importo di 20.000 euro e qualora ricorrano particolari circostanze di urgenza, pericolo, ovvero ricorra l'obbligo di rispettare prescrizioni di legge, la vendita può essere effettuata con il ricorso alla procedura in economia, da formalizzare dopo l'acquisizione in prima istanza di almeno due offerte e, in seconda istanza, di almeno un'offerta. L'acquirente dei materiali è tenuto a versare all'Agenzia l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali.

7. I piani economici, definiti e approvati in sede di redazione del budget di esercizio, per le commesse già acquisite, o per quelle in corso di esercizio, prendono a riferimento i parametri di costo orario della manodopera diretta e i costi per l'acquisizione dei materiali.

Art. 25.

Spese di consulenza

1. Le consulenze esterne sono autorizzate dal Direttore, nei casi in cui vi sia impossibilità di ricorrere all'utilizzo di personale interno e per quelle posizioni che non sono funzioni permanenti nell'organizzazione dell'Agenzia. Tali consulenze sono acquisite, nei casi strettamente necessari, rivolgendosi direttamente a professionisti di provata capacità ed esperienza professionale e accertando la congruità del corrispettivo economico richiesto.

Art. 26.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, determinate in sede di approvazione del bilancio previsionale e autorizzate dal Direttore, sono effettuate con finalità di promozione dell'attività istituzionale dell'Agenzia.

Art. 27.

Anticipazioni per conto dell'Amministrazione della difesa

1. Le anticipazioni per conto dell'Amministrazione della difesa, preventivamente da questa autorizzate, sono spese di competenza dell'Amministrazione della difesa sostenute dall'Agenzia e successivamente rimborsate.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono preventivamente approvate dal Direttore.

TITOLO VI

ENTRATE E SPESE

Art. 28.

Tipologie di entrate e spese

1. Le entrate, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sono costituite:

a) dai proventi derivanti dalle attività e dai servizi svolti ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

b) dal fondo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999 iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) dalle risorse finanziarie relative al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

d) da ogni altra eventuale entrata.

2. Le spese sono quelle previste dal budget di esercizio approvato. Esse sono suddivise in:

a) costi di funzionamento, afferenti alle strutture della struttura centrale e delle unità produttive;

b) costi diretti esterni, afferenti le attività delle unità produttive, addebitati a commessa;

c) costo del lavoro;

d) costi per immobilizzazioni tecniche materiali e immateriali.

Art. 29.

Classificazione delle spese

Le spese sono classificate in:

a) costi di funzionamento;

b) costi del lavoro;

c) ammortamenti, calcolati sulle immobilizzazioni tecniche materiali e immateriali;

d) spese per materiali e forniture esterne per la realizzazione di commesse di produzione.

TITOLO VII

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 30.

Ufficio di controllo di gestione e ufficio bilancio, amministrazione, finanza e patrimonio

1. Nell'ambito dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, è costituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione che si avvale di adeguati supporti informatici.

2. L'ufficio di controllo di gestione, istituito presso la struttura centrale, controlla e verifica i risultati economici e finanziari delle singole unità produttive e dell'Agenzia nel suo insieme.

3. Le funzioni dell'ufficio di controllo di gestione sono:

a) controllare e consolidare il programma triennale di attività di cui all'art. 4 e il programma annuale di previsione di cui all'art. 5;

b) controllare e consolidare i consuntivi periodici elaborati dalle unità produttive, conseguentemente valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività delle unità produttive, proponendo ai capi delle unità e al Direttore le eventuali azioni correttive in corso d'esercizio per il miglioramento del risultato economico;

c) fornire al Direttore, con cadenza trimestrale, una relazione sull'andamento dell'Agenzia, corredata da commenti e valutazioni dei capi unità;

d) predisporre la relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio.

4. L'ufficio di controllo di gestione e l'ufficio bilancio, amministrazione, finanza e patrimonio, istituito presso la struttura centrale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, forniscono al Collegio dei revisori dei conti tutte le informazioni e gli elementi documentali necessari allo svolgimento del controllo amministrativo-contabile.

5. Il Direttore informa periodicamente il Ministro sull'andamento della gestione.

Art. 31.

Nuclei di supporto al controllo di gestione

1. Presso ciascuna unità produttiva è istituito un nucleo di supporto al controllo di gestione che ha il compito di verificare l'attività svolta dalla singola unità produttiva e di inoltrare i dati all'ufficio di controllo di gestione.

2. Le funzioni dei nuclei di supporto al controllo di gestione sono:

a) contribuire all'elaborazione del programma triennale di attività di cui all'art. 4 e il programma annuale di previsione di cui all'art. 5;

b) elaborare i consuntivi periodici per ciascuna unità produttiva fornendo ai capi unità gli elementi necessari per verificare lo stato di attuazione dei programmi a essi affidati, attraverso la rilevazione di dati economici, finanziari e patrimoniali e attraverso l'analisi degli scostamenti.

Art. 32.

Centri di responsabilità

1. Al fine di assicurare un più efficace controllo della gestione dell'Agenzia e del suo grado di efficienza e per fornire dati più dettagliati da utilizzare in sede di formazione dei budget di esercizio, nonché per facilitare la programmazione e il controllo di gestione, i costi e i ricavi relativi alle spese di funzionamento e svolgimento dell'attività istituzionale, oltre che per natura sono rilevati anche per centro di responsabilità.

2. Costituiscono centri di responsabilità:

a) i reparti produttivi e i servizi generali dell'unità produttiva che rappresentano dei centri di costo;

b) le commesse o le aggregazioni organizzative delle stesse che rappresentano dei centri di profitto;

c) le unità produttive che rappresentano dei centri di profitto;

d) la struttura centrale che rappresenta un centro di costo;

e) l'Agenzia nel suo insieme, rappresentata dal Direttore, che costituisce un centro d'investimento;

f) altri centri di responsabilità, costituiti in base alle esigenze gestionali dell'Agenzia.

Art. 33.

Rapporto direzionale

1. Al fine di consentire la predisposizione di un rapporto direzionale per i responsabili della struttura, quale strumento per orientare le decisioni da adottare e per controllare lo svolgimento della gestione della struttura stessa, le risultanze della contabilità analitica devono essere integrate con quelle relative alla contabilità generale, alla contabilità finanziaria e alla procedura ordini.

2. Il rapporto direzionale deve evidenziare gli scostamenti rispetto al budget, e servire da supporto per individuare le iniziative da promuovere per ridurre gli scostamenti rispetto a quanto previsto e mettere in grado tutti i responsabili di effettuare una verifica sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei fatti gestionali.

TITOLO VIII

TESORERIA, CASSA E IMPEGNI

Art. 34.

Servizio di tesoreria

1. L'Agenzia provvede al servizio di tesoreria mediante un istituto di credito tesoriere, che effettua le operazioni di incasso e pagamento a mezzo reversali d'incasso e mandati di pagamento secondo le disposizioni stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, con inserimento nella tabella B, salvo le esigenze di cassa delle unità produttive per operazioni di ammontare limitato e per eventuali versamenti di contanti e assegni.

2. L'istituto di credito, di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, viene designato mediante ricorso a licitazione privata.

3. Il servizio è svolto sulla base di una convenzione stipulata con l'istituto di credito prescelto.

4. Gli uffici amministrativi competenti vigilano affinché il servizio di tesoreria si svolga in aderenza alle clausole e alle condizioni previste nella convenzione.

5. Il responsabile dell'ufficio contabilità cura la tenuta e l'aggiornamento delle schede contabili nelle quali sono registrati tutti i movimenti relativi alle reversali d'incasso e ai mandati di pagamento.

6. Le registrazioni, di cui al precedente comma, sono verificate periodicamente con quelle effettuate dall'istituto tesoriere.

Art. 35.

Servizio di cassa interno

1. Presso l'Agenzia e presso ogni unità produttiva è costituito un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere è conferito dal responsabile dell'unità produttiva, sentito il responsabile amministrativo dell'Agenzia, e direttamente da quest'ultimo per la sede centrale, a un impiegato di ruolo per una durata determinata non superiore ai tre anni, rinnovabile.

2. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio amministrativo, è soggetto al controllo e alla verifica dell'attività svolta da parte del responsabile amministrativo dell'unità produttiva.

3. Il collegio dei revisori dei conti effettua, a cadenza trimestrale, una verifica di cassa all'Agenzia e almeno una volta all'anno, su richiesta del Direttore, una verifica alla cassa e alle scritture contabili dei cassieri di ogni unità produttiva.

Art. 36.

Gestione del cassiere interno

1. Il Direttore delibera il fondo di dotazione dei cassieri delle unità produttive e della sede centrale per una somma non superiore alle somme fissate dalla struttura centrale, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2. Con il fondo di dotazione, depositato in conto corrente bancario intestato all'Agenzia si provvede al pagamento di minute spese di ufficio o correnti, di spese di acquisto di libri e riviste, di spese per piccole manutenzioni e riparazioni ordinarie di beni mobili e di locali, di spese per l'acquisto di materiali urgenti per uffici, di anticipi per spese di viaggio del personale e altri oneri economici connessi con la gestione del personale.

Art. 37.

Scritture del cassiere

1. Il cassiere o l'ufficio contabilità registrano tutte le spese di cassa effettuate nei partitari intestati al conto corrente bancario e alla cassa, riconciliano gli estratti conto bancari con i partitari e, per la cassa, con le risultanze monetarie.

Art. 38.

Gestione degli impegni passivi

1. Il responsabile amministrativo delle unità produttive e della sede centrale devono assicurare, per la parte di propria competenza, la rilevazione degli impegni mediante l'alimentazione della procedura informatica che prevede:

a) l'inserimento del budget;

b) l'inserimento degli impegni residui riferiti all'anno precedente;

c) la rilevazione dei costi sostenuti;

d) la rilevazione degli impegni residui;

d) il controllo del budget.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il presente regolamento e ogni sua variazione successiva sono sottoposti all'approvazione del Ministro.

Art. 40.

Procedure e direttive interne

1. Le prescrizioni del presente regolamento saranno integrate con l'emanazione di istruzioni tecniche e direttive interne per la disciplina degli aspetti comportamentali, procedurali e gestionali dell'Agenzia e delle unità produttive dipendenti.

11A12004

DECRETO 1° settembre 2011.

Individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e, in particolare, il comma 1, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tenuto conto dei rapporti periodici dell'International maritime organization (IMO), degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nei quali, previa stipula di apposite convenzioni, possono essere effettuati servizi di protezione mediante l'imbarco di Nuclei militari di protezione (NMP) a bordo delle navi battenti bandiera italiana;

Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla libertà di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata e in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, nonché in un'ampia porzione dell'Oceano Indiano, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto;

Tenuto conto che i rapporti periodici sulla pirateria pubblicati dall'IMO evidenziano la sussistenza di un rilevante rischio per la navigazione commerciale nelle aree sopra indicate;

Considerate le aree d'interesse dell'operazione militare dell'Unione europea denominata «Atalanta» e dell'operazione della NATO denominata «Ocean Shield»;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP), di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sulle navi in transito battenti bandiera italiana, i cui armatori o altri soggetti

dotati di specifico potere di rappresentanza della medesima categoria, hanno stipulato le apposite convenzioni con il Ministero della difesa di cui al citato art. 5, comma 1.

Art. 2.

Spazi marittimi internazionali a rischio pirateria di previsto intervento dei nuclei militari di protezione

1. Gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nei quali la protezione delle navi battenti bandiera italiana può essere assicurata mediante l'imbarco di Nuclei militari di protezione, sono individuati dalla porzione dell'Oceano Indiano delimitata a nord ovest dallo Stretto di Bab El Mandeb, a nord dallo Stretto di Hormuz, a sud dal Parallelo 12°S e a est dal Meridiano 78°E.

2. La medesima protezione è assicurata anche negli spazi marittimi internazionali esterni a quelli di cui al comma 1, per la durata della permanenza dei Nuclei militari di protezione a bordo delle navi resa necessaria da esigenze di natura tecnica od operativa connesse alle zone di possibile imbarco e sbarco sul e dal medesimo naviglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2011

Il Ministro: LA RUSSA

11A12009

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Mosca Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mosca Francesco, nato a Milano il 17 novembre 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Management Accountant», conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in economia aziendale» conseguito presso l'«Università Commerciale Luigi Bocconi» in data 20 ottobre 2000 e che grazie al conseguimento di questa laurea è stato ammesso al percorso presso la «C.I.M.A»;

Considerato che il richiedente risulta iscritto presso il «Chartered Institute of Management Accountants» dal 12 febbraio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Sentito il difforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, sez. B e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Mosca Francesco, nato a Milano il 17 novembre 1976, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie orali: 1) diritto fallimentare, 2) diritto tributario, 3) diritto processuale, 4) legislazione professionale e deontologia e su una materia scritta 5) revisione aziendale.

La prova si compone di un esame orale e scritto da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. B.

11A11949

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Preindl Matthias, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Preindl Matthias, nato a Bressanone il 12 dicembre1986, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di «Ingegneria elettrica e dell'informazione» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che l'istante ha conseguito la «Laurea triennale in Ingegneria elettrotecnica», presso l'«Università degli Studi di Padova» in data 24 luglio 2008 e il «Master of Science Eth in elettronica e tecnologia dell'informazione» presso il «Politecnico federale di Zurigo» come attestato in data 8 marzo 2010;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere» -sez. A, settore industriale- e quella di cui è in possesso l'istante e che pertanto risulta opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Preindl Matthias, nato a Bressanone il 12 dicembre 1986, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Ingegneri» sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o, a scelta del candidato, in un tirocinio di dieci mesi, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici 2) impianti termoidraulici e solo orale 3) ordinamento e deontologia professionale, oppure, a scelta del candidato, un tirocinio di 10 (dieci) mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale:il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A11950

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Bulian Giacomo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Bulian Giacomo, nato il 15 settembre 1983 a Camposampiero, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in scienze giuridiche europee e transnazionali in data 18 gennaio 2006 e della Laurea specialistica in giurisprudenza in data 12 marzo 2008 ottenute presso l'Università di Trento;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'ordine degli avvocati di Venezia del 12 luglio 2010;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 7 settembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 7 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Bulian Giacomo, nato il 15 settembre 1983 a Camposampiero, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11951

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sine De Natale Liliana Maricel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Sine De Natale Liliana Maricel nata l'11 settembre 1966 a Buenos Aires cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la sig.ra Sine De Natale è in possesso del titolo accademico di «Abogada», conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» in data 25 giugno 1993;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Martin» dal 23 novembre 1994;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Sine De Natale Liliana Maricel è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Udine in data 19 aprile 2010 con scadenza il 19 luglio 2012 per motivi famigliari;

Visto l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Sine De Natale Liliana Maricel nata l'11 settembre 1966 a Buenos Aires, è riconosciuto il titolo professionale in suo possesso, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto dei flussi migratori.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A11986

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Galaxia".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 19 giugno 2009 presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GALAXIA contenente le sostanze attive MCPA e glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva MCPA, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2016 in attuazione della direttiva 2005/57/CE della Commissione del 21 settembre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 marzo 2011 prot.7385 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della presente nota;

Vista la nota pervenuta in data 25 marzo 2011 da cui risulta che l'Impresa Industrias Afrasa S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto GALAXIA fino al 30 aprile 2016 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva MCPA, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GALAXIA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva MCPA nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 - 500; L 1 - 2 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell' Impresa estera Industrias Afrasa S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, e 46988 Paterna (Valencia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14719.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GALAXIA

(Concentrato Solubile - SL)

ERBICIDA LIQUIDO DI POST-EMERGENZA PER IL DISERBO DI MELO, PERO, AGRUMI E OLIVO

GALAXIA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
GLIFOSATE acido puro	**g. 15,73 (=180 g/L)**
(da sale isopropilamminico)	
MCPA acido puro	**g. 15,73 (=180 g/L)**
(da sale isopropilamminico)	
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Distribuito da **Agrimix Srl**
Viale Città d'Europa, 681 – 00144 Roma – Tel. 065296221
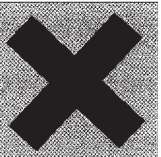
Partita n° Contenuto: **250-500 mL 1-2-5-10-20 L**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno 3 volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non scaricare le acque dei lavaggi in acque destinate all'irrigazione. Per proteggere le piante non-bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MCPA acido puro 15,73% e GLIFOSATE acido puro 15,73% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MCPA: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli, dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
GLIFOSATE: --
ATTENZIONE: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

GALAXIA è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare su tutte le infestanti annuali e perenni presenti all'atto del trattamento. Gli effetti del trattamento possono essere osservati 2-4 giorni dopo l'applicazione (una settimana nel caso di basse temperature): la vegetazione irrorata ingiallisce e subisce processi di necrotizzazione. Per ottenere un effetto erbicida duraturo, evitare arature o fresature un mese prima e 2 settimane dopo il trattamento.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

GALAXIA si impiega per il diserbo di MELO, PERO, AGRUMI e OLIVO.
Distribuire GALAXIA su piante di più di 3-4 anni. Impiegare pompe a bassa pressione (1-3 Atm) e lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio, distribuendo 300-500 Litri di acqua per ettaro, evitando di colpire le parti verdi della pianta per prevenire fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti in assenza di vento.
MELO, PERO, AGRUMI e OLIVO
Contro infestanti annuali, siano esse graminacee quali *Setaria viridis* (falso panico), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Poa annua* (fienarola), *Lolium spp.* (loglio), *Bromus sterilis* (forasacco), *Echinocloa crus galli* (giavone comune), *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena) che dicotiledoni quali *Amaranthus spp.* (amaranto), *Chenopodium album* (chenopodio), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stellaria media* (centocchio), *Sinapis alba* (senape), *Euphorbia helioscopica* (erba calendola), *Raphanus raphanistrum* (rafano), *Senecio vulgaris* (erba calderina), *Sonchus oleraceus* (crespino dei campi), *Polygonum spp.* (poligonacee), *Urtica urens* (ortica), impiegare **4-6 L/ha** ripetendo il trattamento quando necessario.
Contro infestanti perenni, siano esse graminacee quali *Cynodon dactylon* (gramigna), *Sorghum halepense* (sorghetta da rizoma), *Agropyron repens* (gramignone), *Agrostis alba* (agrostide) che dicotiledoni quali *Artemisia vulgaris* (artemisia), *Convolvolo arvensis* (vilucchio), *Calystegia saepium* (vilucchione), *Allium spp* (aglio selvatico), *Cirsium arvense* (stoppione), *Equisetum arvensis* (equiseto), *Plantago spp.* (piantaggine), *Rumex spp* (romice), *Taraxacum officinale* (soffione) impiegare **6 L/ha**.

AVVERTENZE

- Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante
- Evitare di bagnare i fusti, specialmente se non ben lignificati o se con ferite
- Evitare la formazione di deriva che potrebbe danneggiare la stessa coltura o altre limitrofe
- Le piogge che cadono nelle 6 ore successive all'irrorazione riducono l'efficacia diserbante di GALAXIA
- Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria favoriscono la riuscita del diserbo
- Evitare l'eccessiva irrigazione in quanto il prodotto perde la sua efficacia a contatto con il suolo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare il contenitore prima dell'uso, diluire la quantità necessaria di prodotto in poca acqua e versare questa miscela concentrata nella prestabilita quantità d'acqua. Aggiungere quindi altra acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di GALAXIA con altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È fitotossico per l'erba medica; effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della semina di detta coltura. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.; evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

E 5 LUG. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A11894

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Flurostar 200".

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 3 novembre 2009 presentata dall'Impresa Globachem NV con sede legale in Sint Truiden (Belgio), Leeuwerweg 138, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato FLUROSTAR 200 contenente la sostanza attiva fluroxypyr;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Università degli studi di Milano - MURCOR per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fluroxypyr, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fluroxypyr, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/EC della Commissione del 10 aprile 2007;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Globachem NV a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 prot. 14334 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data suddetta;

Vista la nota pervenuta in data 16 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa Globachem NV ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto FLUROSTAR 200 fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva fluroxypyr, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M.19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Globachem NV con sede legale in Sint Truiden (Belgio), Leeuwerweg 138 B è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLUROSTAR 200 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxypyr nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,250 -0,5 -l- 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Globachem NV - Leeuwerweg 138 B - 3803 Sint Truiden (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14897.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLUROSTAR 200

DISERBANTE IN EMULSIONE CONCENTRATA CONTRO LE INFESTANTI DICOTILEDONI DI FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA, MAIS

FLUROSTAR 200
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Fluroxipir puro g 20,4 (200 g/l)
Coformulanti q.b. ag 100
Contiene: nafta solvente aromatica pesante

NOCIVO

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi e la pelle - Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

Titolare dell'autorizzazione:
Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (B)
tel. +32.11785717

Officina di produzione:
Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (B)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto l 0,25-0,5-1-5 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade] - Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini e comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose; organi bersaglio fegato e rene.
Terapia: sintomatica
Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ DI AZIONE
Flurostar 200 è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

DISERBO DELLE COLTURE ERBACEE
Infestanti controllate
Galium aparine (attaccamano), *Poligonum convolvulus* (convolvolo), *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Stellaria media* (centocchio), *Abutilon teophrasti* (cencio molle), *Bidens tripartita* (forbicina), *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Calystegia sepium* (vilucchione), *Rumex spp.* (romice), *Solanum nigrum* (erba morella) e *Portulaca oleracea* (erba porcellana).

DOSI DI IMPIEGO
Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: impiegare FLUROSTAR 200 in post emergenza delle infestanti alla dose di 0,9 l/ha con 300-400 litri di acqua per ettaro. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post emergenza (dicotiledonicicdi) il dosaggio deve essere abbassato a 0,7 l/ha. Alla dose indicata FLUROSTAR 200 consente la trasemina di leguminose dopo 10 giorni dal trattamento.
Mais: impiegare FLUROSTAR 200 in post emergenza delle infestanti alla dose di 0,5-0,7 l/ha con 300-400 litri di acqua per ettaro. Contro infestanti perenni la dose può essere elevata fino a 1 l/ha applicandola anche in dose frazionata. FLUROSTAR 200 non deve essere applicato oltre lo stadio di 6 foglie del mais.

FITOTOSSICITÀ
FLUROSTAR 200 può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. E' inoltre fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

Avvertenza: non utilizzare FLUROSTAR 200 nei vivai e nei giovani impianti.
Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

15 LUG. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ____________

11A11892

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato "Curzate M68 WG".

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 17 novembre 2009, presentata dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana S.r.l. con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CURZATE M68 WG contenente le sostanze attive cymoxanil e mancozeb;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cymoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 prot. 14328 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa DuPont De Nemours Italiana S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto CURZATE M68 WG fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva cymoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa DuPont De Nemours Italiana S.r.l. con sede legale in Milano, via Pontaccio 10 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CURZATE M68 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino a13 l agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cymoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg l - 2,3 - 3 - 4,6 - 5- 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: DuPont De Nemours (Francia) S.A.S - Cernay, Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14903.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CURZATE® M68 WG

Antiperonosporico per Patata e Pomodoro.
Granuli idrodisperdibili

CURZATE M68 WG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4.5
Mancozeb puro g 68
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Puo' provare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle (R43). Possibile rischio di danni a bambini non ancora nati (R63).. Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gattari i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come materiali pericolosi (S60). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Registrazione N. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: kg 10 PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Non contaminare l' acqua con il prodotto od il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita'delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade
- Lavare tutto l'equipaggaiamento di protezione dopo l' impiego.
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali.
NORME PRECAUZIONALI
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,5% e MANCOZEB 68% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** Sintomatica.
MANCOZEB - **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia: Sintomatica**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristichedi azione
CURZATE M68 WG è un fungicida formulato in granuli idrodisperdibili efficace contro la peronospora del pomodoro e della patata (*Phytophthora infestans*). E' caratterizzato da attivita' translaminare e di contatto, ed agisce sia sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo che sulle zoospore germinanti.
CURZATE M68 WG contiene due principi attivi: cimoxanil e mancozeb.
Cimoxanil appartiene alla famiglia chimica delle cianoacetamidi; agisce inibendo lo sviluppo degli austori fungini e inducendo nella pianta il collasso delle cellule infette, confinando cosi' il patogeno al sito iniziale d'infezione. Mancozeb appartiene alla famiglia chimica dei ditiocarbammati, agisce interrompendo l'attivita' respiratoria del fungo in diversi punti della catena metabolica.
DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
Su pomodoro e patata in pieno campo CURZATE M68 WG si impiega alla dose 2,3 kg di prodotto per ettaro con un intervallo di 7 giorni fra le applicazioni. A seconda delle attrezzature impiegate si possono utilizzare da 5 a 10 hl/ha di acqua, avendo cura di bagnare bene la vegetazione e i frutti.
Su pomodoro e patata CURZATE M68 WG può essere applicato a partire dalle prime fasi di sviluppo della pianta (10 foglie) fino alla pre-raccolta, rispettando comunque l'intervallo di sicurezza appresso indicato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di CURZATE M68 WG direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
CURZATE M68 WG e' una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- Applicare CURZATE M68 WG preventivamente.
- Non eseguire piu' di 3 interventi all'anno
- Non effettuare piu' di 2 applicazioni consecutive.
- In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con CURZATE M68 WG devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate.

COMPATIBILITA'
Si consiglia di non usare CURZATE M68 WG in associazione a prodotti con reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida
- applicazioni in miscela con fertilizzanti fogliari e attivatori

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta della patata e 3 giorni prima della raccolta del pomodoro.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: kg 1-2.3-3-4.6-5

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

15 LUG. 2011

11A11893

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della Laguna e della Città di Venezia: Sistema MO.S.E. (CUP 051B02000050001). Ulteriore finanziamento (7^ Tranche). (Deliberazione n. 87/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, ha – tra l'altro – recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», articolo che – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001 e s.m.i. – autorizza la concessione di due contributi quindicennali rispettivamente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e, in particolare, l'art. 46 con il quale:

al comma 1, si prevede la revoca e la devoluzione ad altro scopo e/o beneficiario dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo e a fronte dei quali alla stessa data non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi finanziati;

al comma 2, si prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa;

al comma 3, si prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisca, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» per un costo complessivo di 4.131,6 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini

della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* 92/2005), 29 marzo 2006, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2006), 3 agosto 2007, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/2008 S.O.), 31 gennaio 2008, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176/2008), con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», assegnando contributi all'opera;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 115 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui fondi recati dall'art. 21, comma 1, del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, un contributo massimo di 29.308.877 euro per 15 anni, con decorrenza dal 2009 e un contributo massimo di 43.963.315 euro per 15 anni, con decorrenza dal 2010, suscettibili di sviluppare un volume di investimento complessivo di 800 milioni di euro, quale 6ª tranche di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 76069 del 29 settembre 2010 con il quale sono state individuate risorse per un totale di 231,8 milioni di euro resesi disponibili a seguito delle revoche di cui all'articolo 46, comma 1, del citato decreto-legge n. 78/2010;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Vista la nota 23 settembre 2010, n. 9262 del Magistrato alle acque di Venezia, con la quale si chiede l'assegnazione di 400 milioni di euro, al fine di assicurare il proseguimento delle lavorazioni in corso per il «Sistema MO.S.E.»;

Viste le note 11 ottobre 2010, n. 41065 e 28 ottobre 2010, n. 44055, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'assegnazione della 7ª tranche di finanziamenti al «sistema MO.S.E.» pari a 230 milioni di euro e i relativi allegati da cui si evince quali opere è necessario finanziare in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, delle risorse finora stanziate e del fabbisogno finanziario residuo;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 25341 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce delle sopra citate note istruttorie, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato della proposta di assegnazione a favore dell'infrastruttura strategica «sistema MO.S.E.» di un importo di 230 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 46 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la successiva nota 16 novembre 2010 n. 95494 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato formula alcune precisazioni in merito alle tipologie di attività finanziabili a valere sulle suddette risorse ex articolo n. 46 del decreto-legge n. 78/2010;

Vista la nota 18 novembre 2010, n. 47236, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si esprime sugli interventi oggetto del finanziamento all'esame, allegando altresì una integrazione della documentazione istruttoria;

Considerato che in merito al «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione» predisposto dal Magistrato alle Acque di Venezia, di concerto con la Regione Veneto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmesso all'esame della Commissione europea nell'ambito della procedura di replica al procedimento di messa in mora complementare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che la Commissione Europea ha deliberato l'archiviazione della procedura d'infrazione in data 14 aprile 2009, e che quindi la realizzazione di tale piano riveste carattere di priorità in relazione alla costruzione dell'opera;

Ritenuto di procedere all'assegnazione, a favore del citato «sistema MO.S.E.», dell'ulteriore finanziamento sopra esposto, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito in seduta il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

della documentazione istruttoria trasmessa dai Ministeri proponenti e in particolare:

che il costo totale per la realizzazione del «sistema MO.S.E è stato quantificato in 4.271,6 milioni di euro con la delibera n. 115/2008 di questo Comitato;

che le risorse stanziate a favore dell'opera sono pari a complessivi 3.243 milioni di euro, di cui 2.443,9 milioni di euro già nella disponibilità del soggetto attuatore, secondo la seguente tabella:

(milioni di euro)

Fonti finanziarie	**Assegnato**	**Trasferito**
Fondi ex lege n. 798/1984	111,73	111,73
Delibere CIPE nn. 109/2002, 63/2003 e 72/2003 (1^ assegnazione)	450,00	450,00
Delibere CIPE nn. 40/2004 e 75/2004 - incremento capitale mutuato a valere sul contributo ex delibera CIPE n. 75/2004, approvato con delibera n. 70/2007 (50 milioni di euro), e interessi compensativi (0,9 milioni di euro) (2^ assegnazione)	689,00	689,00
Delibera CIPE n. 74/2006 (3^ assegnazione)	380,00	380,00
Delibera CIPE n. 70/2007 (4^ assegnazione)	243,17	243,17
Assegnazione fondi D.L. n. 159/2007	170,00	170,00
Delibera CIPE n. 11/2008 (5^ assegnazione)	400,00	400,00

Delibera CIPE n. 115/2008 (6^ assegnazione)		800,00	
	Totale	**3.243,90**	**2443,90**

- che, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 2 della richiamata delibera n. 115/2008, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, in allegato alla documentazione istruttoria, la relazione sullo stato di avanzamento dell'opera al 30 giugno 2010, nonché il "Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione", elaborati dal Magistrato alle Acque di Venezia con il Consorzio Venezia Nuova;
- che lo stato di avanzamento dei lavori e dell'impegno di spesa è così sintetizzabile:

Fonti finanziarie	**Stato avanzamento lavori**	**Somme impegnate e cantierate**	**Somme spese**
Fondi ex lege n. 798/1984	Tutte le opere sono ultimate e collaudata		
Delibere CIPE nn. 109/2002, 63/2003 e 72/2003 (1^ assegnazione)	Lavori sostanzialmente ultimati	100%	99%
Delibere CIPE nn. 40/2004 e 75/2004 - incremento capitale mutuato a valere sul contributo ex delibera CIPE n. 75/2004, approvato con delibera n. 70/2007 (50 milioni di euro), e interessi compensativi (0,9 milioni di euro) (2^ assegnazione)	Lavori sostanzialmente ultimati	100%	99%
Delibera CIPE n. 74/2006 (3^ assegnazione)	Lavori sostanzialmente ultimati	100%	99%
Delibera CIPE n. 70/2007 (4^ assegnazione)	Lavori con avanzamento 87%	100%	Fondi disponibili dal gennaio 2009. Lavori avviati nelle more della disponibilità dei fondi
Assegnazione fondi D.L. n. 159/2007	Lavori sostanzialmente ultimati	100%	99%

Delibera CIPE n. 11/2008 (5^ assegnazione)	Lavori con avanzamento 70%	100%	Fondi disponibili da dicembre 2009. Lavori avviati nelle more della disponibilità dei fondi
Delibera CIPE n. 115/2008 (6^ assegnazione)	Lavori con avanzamento 31%	100%	Fondi in corso di attivazione. Lavori avviati nelle more della disponibilità dei fondi

che il costo dei primi interventi contenuti nel citato «Piano delle misure integrative di compensazione, conservazione e riqualificazione», a cui è stata data priorità di finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di fondi già concesse da parte del CIPE per il «Sistema MO.S.E., ammonta a circa 22 milioni di euro e che per ciascuno di questi interventi è stato finanziato anche il relativo piano di monitoraggio;

che, essendo state impegnate tutte le risorse finora assegnate all'opera, allo stato attuale non risulta possibile avviare nuovi stralci esecutivi e i lavori, attualmente in piena fase di sviluppo, richiedono continuità operativa;

che, anche in considerazione della necessità di non interrompere l'avanzamento lavori delle opere idrauliche alle bocche di porto e dei cassoni di alloggiamento delle paratoie nonché di assicurare, tramite procedura concorsuale, le forniture per le opere meccaniche ed elettromeccaniche e le attività strettamente connesse, è opportuno procedere a una prima assegnazione di 230 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova, con priorità di assegnazione nel limite di ulteriori 170 milioni di euro a valere sulle risorse che si renderanno disponibili dalla futura revoca di mutui secondo la procedura prevista dal citato art. 46, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010;

Delibera:

Per la prosecuzione dei lavori relativi al «sistema MO.S.E.» sono assegnati 230 milioni di euro al Consorzio Venezia Nuova , a valere sulle risorse di cui all'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122/2010.

Tale importo sarà destinato a:

la prosecuzione delle opere civili alle bocche di porto;

la prosecuzione dei cassoni di fondazione e di spalla delle quattro barriere;

la prosecuzione di fornitura e posa in opera delle installazioni meccaniche ed elettromeccaniche;

la prosecuzione degli interventi di compensazione e di riqualificazione ambientale.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9, Economia e finanze foglio n. 3.

11A12030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 settembre 2011

Dollaro USA	1,4255
Yen	109,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,304
Corona danese	7,4496
Lira Sterlina	0,87890
Fiorino ungherese	275,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1821
Nuovo leu romeno	4,2405
Corona svedese	9,1237
Franco svizzero	1,1132
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6765
Kuna croata	7,4860
Rublo russo	41,4500
Lira turca	2,4860
Dollaro australiano	1,3328
Real brasiliano	2,3170
Dollaro canadese	1,3944
Yuan cinese	9,0977
Dollaro di Hong Kong	11,1012
Rupia indonesiana	12161,81
Shekel israeliano	5,1306
Rupia indiana	65,2700
Won sudcoreano	1513,08
Peso messicano	17,5878
Ringgit malese	4,2300
Dollaro neozelandese	1,6737
Peso filippino	60,082
Dollaro di Singapore	1,7157
Baht tailandese	42,651
Rand sudafricano	9,9699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12062

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 settembre 2011

Dollaro USA	1,4126
Yen	108,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,462
Corona danese	7,4490
Lira Sterlina	0,87510
Fiorino ungherese	277,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,2056
Nuovo leu romeno	4,2473
Corona svedese	9,0975
Franco svizzero	1,1111
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6725
Kuna croata	7,4960
Rublo russo	41,5894
Lira turca	2,4890
Dollaro australiano	1,3371
Real brasiliano	2,3347
Dollaro canadese	1,3968
Yuan cinese	9,0202
Dollaro di Hong Kong	11,0049
Rupia indonesiana	12060,21
Shekel israeliano	5,1314
Rupia indiana	64,9770
Won sudcoreano	1510,33
Peso messicano	17,7249
Ringgit malese	4,2117
Dollaro neozelandese	1,6880
Peso filippino	59,655
Dollaro di Singapore	1,7047
Baht tailandese	42,279
Rand sudafricano	10,0409

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12063

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Veterelin 0,004 mg/ml».

Decreto n. 89 del 18 agosto 2011

Procedura decentrata n. PT/V/0104/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario VETERELIN 0,004 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini e conigli.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonés, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Barcelonés, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104320015;

fiala da 20 ml - A.I.C. n. 104320027;

5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 104320039.

Composizione: ogni ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: Buserelin 0,004 mg (equivalenti a 0,0042 mg di Buserelin acetato).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (mucche), cavalli (cavalle), conigli (femmine) e suini (scrofe).

Indicazioni terapeutiche:

per le vacche:

induzione dell'ovulazione o ritardato;

trattamento di anaestro;

trattamento di cisti follicolari con o senza sintomi di ninfomania;

miglioramento del tasso di concepimento nelle procedure di fecondazione artificiale, anche dopo la sincronizzazione del ciclo estrale con un analolgo PGF2α. I risultati possono però variare a seconda delle condizioni di allevamento.

per le cavalle:

l'induzione dell'ovulazione e, quindi, per sincronizzare l'ovulazione per una più ravvicinata concomitanza con l'accoppiamento delle cavalle.

trattamento delle cisti follicolari - con o senza sintomi di ninfomania.

per i conigli:

miglioramento della quota di concepimento e di induzione dell'ovulazione ad inseminazione post partum.

per i suini (scrofe nullipare):

l'induzione dell'ovulazione dopo la sincronizzazione dell'estro, con un analogo di progestinico (altrenogest) al fine di eseguire una singola inseminazione artificiale.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 8 ore.

Tempi di attesa:

Carni e visceri: zero giorni

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A11946

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fluimastin pomata intramammaria» e altre modifiche.

Decreto n. 90 del 20 agosto 2011

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FLUIMASTIN pomata intramammaria per bovine in lattazione e in asciutta, nelle confezioni:

4 tubi-siringa da 5 g - A.I.C. n. 100255052, 12 tubi-siringa da 5 g - A.I.C. n. 100255037 e 20 tubi-siringa da 5 g - A.I.C. n. 100255049.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.A. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Modifiche:

si autorizza, altresì, la modifica dei tempi di attesa del medicinale veterinario suddetto per il latte delle bovine in lattazione dalle attuali 72 ore (6 mungiture) a 168 ore (14 mungiture).

Pertanto, i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carne e visceri: 16 giorni

Latte:

bovine in lattazione 168 ore (14 mungiture)

bovine in asciutta: 144 ore (12 mungiture)

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A11947

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Virbamec F» Soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 159 del 5 agosto 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0207/IA/006/G

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAMEC F soluzione iniettabile

Confezioni:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103745016

Flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103745028

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103745030

Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103745042

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal Laboratorios, LDA Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Sala 2, P 2080 104 Almeirim Portugal

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C. del medicinale.

Si prende atto della modifica della sede legale del titolare dell'A.I.C. del medicinale

da:

Virbac de Portugal Laboratorios, LDA Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Sala 2, 2080 - 104 Almeirim (Portugal)

a:

Virbac de Portugal Laboratorios, LDA Rua do Centro Empresarial - Edificio 13, Escritorio 3, Piso 1 Quinta da Beloura P 2710 693 Sintra (Portugal).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A11948

Comunicato di rettifica relativo al decreto 21 aprile 2011, recante: «Inclusione delle sostanze attive Dietofencarb e Orizalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive 2011/26/UE e 2011/27/UE della Commissione che modificano inoltre la decisione 2008/934/CE».

Si comunica che, per mero errore materiale, il decreto ministeriale citato in epigrafe e pubblicato in data 30 agosto 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 201, è mancante dell'allegato di seguito riportato:

«

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	
						1) le specifiche della sostanza tecnica, quale fabbricata commercialmente, mediante adeguati dati analitici, tra cui le informazioni sulla rilevanza delle impurità, che per ragioni di riservatezza sono denominate impurità 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12; 2) la pertinenza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità, in considerazione delle specifiche della sostanza tecnica; 3) la valutazione del rischio per gli organismi acquatici; 4) la rilevanza dei metaboliti OR13 e OR15 e la corrispondente valutazione dei rischi per le acque sotterranee, a condizione che la sostanza attiva orizalin venga classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1) come prodotto "sospettato di provocare il cancro". Gli Stati membri interessati garantiscono che il richiedente comunichi alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1o dicembre 2011 e le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013. Le informazioni di cui al punto 4 sono presentate entro sei mesi dalla notifica di una decisione di classificazione dell'orizalin.

».

11A12028

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Studio Omega Srl, in Villa Guardia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

STUDIO OMEGA Srl Via Mazzini 15/B Villa Guardia (CO)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 16 giugno 2011.

11A11811

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Asacert Srl, in Cormano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ASACERT Srl - Via Vittorio Veneto, 2 - Cormano (Milano).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 7 giugno 2011.

11A11812

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 25 agosto 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'11 febbraio 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede legale in Via Monza, 261 - 20126 Milano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*.

Allegato VI: Esame finale.

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo *E)*.

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo *H)*.

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*.

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*.

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A12003

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-212) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.